

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1275 del 02/05/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SOC. COOP. AGRICOLA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO DI CEREALICOLE E OLEAGINOSE SVOLTA NEL COMUNE DI CODIGORO, FRAZIONE PONTELANGORINO.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1297 del 29/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno due MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. n. 2625/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SOC. COOP. AGRICOLA** con sede legale e impianto nel Comune di Codigoro, frazione Pontelangorino, Via Fronte Il Tronco n. 109/a - Protocollo istanza dello SUAP del Comune di Codigoro n. 21880 del 26.11.2015. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO DI CEREALICOLE E OLEAGINOSE**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 23.11.2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Codigoro, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara il 01.12.2015 con il n. 80251, presentata allo SUAP del Comune di Codigoro in data 26.11.2015, dalla Ditta **MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SOC. COOP. AGRICOLA**, nella persona di Beccari Vittorio in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Codigoro, frazione Pontelangorino, Via Fronte Il Tronco n. 109/a, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO DI CEREALICOLE E OLEAGINOSE**;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito alle emissioni in atmosfera, ricomprendendo le matrici scarichi e rumore;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95;
- Visti altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Visto che gli scarichi, contrassegnati con la lettera “**S1**”, “**S3**” ed “**S7**”, derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali, della acque di seconda pioggia o di acque meteoriche di dilavamento nelle quali non viene svolta alcuna attività produttiva, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed i relativi recapiti rispettivamente nel condotto Fronte, non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte Terza, del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 8422 del 22.07.2013;
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte Terza, del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune di Codigoro n. 09/2013 del 04.09.2013;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 69566 del 13.09.2002 e integrazione con atto n. 8801 del 07.08.2013;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 18.02.2016, nella quale, in particolare, si è rilevato quanto segue:
 - l'ARPA con nota Prot. n. PGFE/2015/8983 del 29.12.2015, ha richiesto integrazioni in merito alla matrice rumore;
 - l'ARPAE con nota Prot. n. PGFE/2016/34 del 05.01.2016, ha richiesto integrazioni in merito alle emissioni in atmosfera;
 - il Comune di Codigoro con nota Prot. n. 2956 del 17.02.2016 (Prot. Arpae n. PGFE/2016/1407 del 18.02.2016) ha:

- inviato la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in merito alla matrice rumore e il Nulla Osta espresso dall'Azienda USL in merito alle emissioni in atmosfera, Prot. n. 75119 del 21.12.2015;
- comunicato di rimanere in attesa del parere dell'ARPAE in merito alla matrice rumore che sarà recepito dal Comune stesso in successivo nota, e parimenti del parere del CADF in merito allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARPAE con nota Prot. n. PGFE/2016/2416 del 14.03.2016, in merito alla valutazione di impatto acustico;
- Vista la nota del Comune di Codigoro Prot. n. 6126 del 02.04.2016, acquisita al Prot. dell'ARPAE n. PGFE/2016/3171 del 05.04.2016, con cui ha trasmesso:
 - la documentazione integrativa presentata dalla Ditta a seguito della CdS del 18.02.2016;
 - il Nulla Osta, con prescrizioni, del 01.04.2016, in merito alla matrice rumore, ai sensi dell'art. 8 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi regolamenti attuativi;
- Vista la nota del Comune di Codigoro Prot. n. 6789 del 13.04.2016, acquisita al Prot. dell'ARPAE n. PGFE/2016/3576 del 14.04.2016, con cui ha trasmesso il parere autorizzativo allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura n. 13/2015 de 04.04.2016, con le prescrizioni tecniche indicate nel parere del CADF S.p.A., n. 15/610 del 17.02.2016, allegato alla nota stessa;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARPAE con nota Prot. n. PGFE/2016/4022 del 27.04.2016, in merito alle emissioni in atmosfera;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di

decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Codigoro alla Società **MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SOC. COOP. AGRICOLA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Codigoro, frazione Pontelangorino, Via Fronte Il Tronco n. 109/a, codice fiscale e partita IVA n. 00347200388, per l'esercizio dell'attività di **ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO DI CEREALICOLE E OLEAGINOSE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico in Pubblica Fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE

Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A1) SCARICHI di acque reflue industriali e di prima pioggia in acque superficiali (competenza Arpae).

1. Gli scarichi nel Canale denominato "Tronco", autorizzati con il presente atto, sono quelli contrassegnati con le lettere:

- **"S2" derivante dallo scarico delle acque di prima pioggia**
- **"S4" derivante dallo scarico delle acque reflue industriali**

indicati nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – Planimetria Generale/Pianta Fognature/Particolari**;

2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, di cui sopra;

3. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3, colonna acque superficiali, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *materiali grossolani, solidi sospesi totali ed idrocarburi totali*;

4. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06:

- **nel pozzetto di ispezione e campionamento** delle acque reflue industriali, **ubicato subito a monte dello scarico "S2"**;
- **per i parametri indicati al precedente punto 3** del presente atto, **nel pozzetto di ispezione e campionamento** delle acque di prima pioggia, **ubicato subito a monte dello scarico "S4"**;

ed indicati nelle planimetrie di cui al precedente punto 1;

5. La società deve essere in possesso di Nulla Osta, rilasciato da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, per ogni modifica della portata idraulica agli scarichi in acque superficiali, derivanti dallo

stabilimento;

6. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
7. La rete fognante deve essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
8. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
9. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
10. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
11. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;

A2) SCARICHI di acque di prima pioggia e in Pubblica Fognatura (competenza COMUNE).

1. Gli scarichi nella pubblica fognatura di Via Fronte Il Tronco, del tipo "Mista con Depuratore", autorizzati con il presente atto sono quelli contrassegnati con la sigla "**S5**" (**acque di prima pioggia e acque provenienti dai servizi igienici**) ed "**S6**" (**acque di prima pioggia**), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – Planimetria Generale/Pianta Fognature/Particolari**;
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, di cui sopra;
3. Gli scarichi sono ammessi per la portata massima totale di 100 lt/min., pertanto le pompe per il convogliamento delle acque di prima pioggia dovranno entrare in funzione in modo sequenziale ad una distanza temporale di almeno 3 ore;
4. Gli scarichi "**S5**" ed "**S6**", devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella del Regolamento CADF, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** ed il controllo avverrà nei

pozzetti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, e precisamente:

- nel pozzetto di ispezione e campionamento denominato **"S5a"**, per lo scarico scarico **"S5"**;
 - nel pozzetto di ispezione e campionamento denominato **"S6a"**, per lo scarico scarico **"S6"**;
5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
 6. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura, nella fognatura ricettrice;
 7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
 8. La Ditta ha l'obbligo di denunciare a C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 Gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento di fognatura;
 9. L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti;

Si precisa che:

- a C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo competenti è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate, tutte esistenti, sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"** e denominate **E1, E3, E4, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23** ed **E24**;
2. La Ditta dovrà comunicare l'attivazione degli impianti ad ogni inizio campagna al Comune di Codigoro e all'ARPAE di Ferrara;

3. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 PULITORE RISONE UMIDO E SECCO	E3 ESSICCATOIO ZANIN	E4 ESSICCATOIO ZANIN	E11 PULITORE CEREALE UMIDO E SECCO
Portata (Nm ³ /h)	15.000	33.000	33.000	15.000
Durata (h/giorno)	16	24	24	16
Altezza minima (m)	9,50	9,28	9,28	12,50

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	20	20	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	---	350	350	---
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	---	35	35	---
Sistema di abbattimento	CICLONE	SERRANDA	SERRANDA	F.T.

EMISSIONI	E12 ESSICCATOIO MINUTE FRT 6000	E13 ESSICCATOIO MINUTE FRT 6000	E14 ESSICCATOIO MINUTE FRT 6000	E15 ESSICCATOIO MINUTE FRT 6000	E16 ESSICCATOIO MINUTE FRT 6000
Portata (Nm ³ /h)	58.500	58.500	34.300	34.300	34.300
Durata (h/giorno)	24	24	24	24	24
Altezza minima (m)	19,70	19,70	20,60	20,60	20,60

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	20	20	20	20	20
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	350	350	350	350
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	35	35	35	35
Sistema di abbattimento	SERRANDA	SERRANDA	SERRANDA	SERRANDA	SERRANDA

EMISSIONI	E17 PREPULITORE UMIDO E SECCO	E18 PREPULITORE UMIDO E SECCO
Portata (Nm ³ /h)	6.000	2.600
Durata (h/giorno)	16	16
Altezza minima (m)	10,20	7,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	10	10
Sistema di abbattimento	CICLONE + F.T.	CICLONE + F.T.

EMISSIONI	E19 ESSICCATOIO MINUTE FRT 8000	E20 ESSICCATOIO MINUTE FRT 8000	E21 ESSICCATOIO MINUTE FRT 8000
Portata (Nm ³ /h)	46.800	46.800	46.800
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	25,20	25,20	25,20

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	20	20	20
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	350	350
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	35	35
Sistema di abbattimento	SERRANDA	SERRANDA	SERRANDA

EMISSIONI	E22 ESSICCATOIO MINUTE FRT 11000	E23 ESSICCATOIO MINUTE FRT 11000	E24 ESSICCATOIO MINUTE FRT 11000
Portata (Nm ³ /h)	48.300	48.300	48.300
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	25,44	25,44	25,44

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	20	20	20
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	350	350
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	35	35
Sistema di abbattimento	SERRANDA	SERRANDA	SERRANDA

Per le emissioni **E1, E3, E4, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23 ed E24**, i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 17 %.

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E3, E4, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23** ed **E24** con **frequenza almeno annuale**;

4. Per quanto riguarda le eventuali emissioni diffuse generate dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**.
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero

realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento.
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Per le fasi di carico/scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività;
3. In considerazione dei valori riscontrati presso i confini posti a ridosso della classe acustica III, poiché risultano prossimi, se non uguali al valore limite assoluto di immissione imposto dalla classe acustica, in orario notturno non si potrà attuare il carico/scarico di meri e la loro movimentazione.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte Terza, del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 8422 del 22.07.2013;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte Terza, del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune di Codigoro n. 09/2013 del 04.09.2013;

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atti della Provincia di Ferrara P.G. n. 69566 del 13.09.2002 e n. 8801 del 07.08.2013.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, i titoli abilitativi in materia ambientale, rilasciati dalla Provincia di Ferrara, sopra indicato (atti P.G. n. 8422 del 22.07.2013, P.G. n. 69566 del 13.09.2002 e atto n. 8801 del 07.08.2013).

Il Comune provvederà, contestualmente al rilascio del presente provvedimento, a revocare i titoli abilitativi in materia ambientale di propria competenza, sopra indicati (atto n. 09/2013 del 04.09.2013).

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al C.A.D.F. S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.